Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 settembre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1958, n. 918.

Proroga delle disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relativo alle riduzioni della imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, che apportò modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 marzo 1955, n. 105;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate di cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 1958 e si applicano alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni indicati negli articoli 1 e 2 della legge 19 marzo 1955, n. 105.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 56 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1958.

Limitazione di velocità lungo la via Costantinopoli del comune di Rossa San Felice.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Costantinopoli del comune di Rossa San Felice;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo la via Costantinopoli del comune di Rossa San Felice.

Roma, addì 21 maggio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblica*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5021)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1958.

Classificazione tra le statali della strada che da Torino, per il viale di Stupinigi, raggiunge la statale n. 23 e contemporanea declassificazione da statale a provinciale dell'attuale tratto iniziale della statale n. 23, in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il tronco stradale che da Torino, per il viale di Stupinigi, raggiunge l'attuale tracciato della statale n. 23 alla progressiva km. 13,680 (bivio di None) della lunghezza di circa km. 9,015, ha i requisiti previsti per essere incluso nella rete delle strade statali;

Considerato, inoltre, che l'attuale tratto iniziale della statale n. 23, che partendo dal bivio con la statale n. 29, presso il Sangone, termina al bivio di None, in dipendenza della classifica a statale del tratto di cui sopra viene a perdere le caratteristiche di strada statale per assumere quelle di strada provinciale;

Sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della Amministrazione provinciale interessata di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco stradale che da Torino, per il viale di Stupinigi, raggiunge l'attuale tracciato della statale n. 23 alla progressiva km. 13,680 (bivio di None) è classificato tra le strade statali quale tratto iniziale della suddetta strada statale n. 23 « del Colle del Sestriere ».

Art. 2.

L'attuale tratto iniziale della statale n. 23 che dal bivio con la statale n. 29, presso il Sangone, termina al bivio di None, viene declassificato a provinciale e, pertanto, incluso nell'elenco delle strade della provincia di Torino.

Art. 3.

In dipendenza di quanto sopra il percorso della statale n. 23 « del Colle del Sestriere » resta individuato come segue: « Torino-Castello di Stupinigi-Pinerolo Colle di Sestriere-Cesana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1958

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1958
Registro n. 44 Lavori pubblici, foglio n 348

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1958.

Determinazione della sigla che individua l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Liguria, ai fini della iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 141, 142 del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, col quale sono stati determinati i limiti delle zone nelle quali è diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e, nel contempo, sono stati istituiti, dove le esigenze della navigazione interna lo richiedano, Ispettorati di porto;

Visto l'art. 64 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, numero 1023/NO14, con il quale vennero stabilite le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna e delle singole sigle di alcuni uffici di iscrizione dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, con il quale è stato istituito in Venezia un Ispettorato di porto e delimitata la relativa circoscrizione territoriale;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1953, n. 661, con il quale è stata determinata la sigla dell'Ispettorato di porto di Venezia ai fini dell'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;

Visto il decreto Presidenziale 8 febbraio 1954, n. 1130, con il quale è stato soppresso l'Ispettorato di porto di Adria e nel contempo istituito un Ispettorato di porto a Rovigo;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1957, numero 8/NO35, con il quale in sostituzione dell'allegato « *A* » relativo alle sigle degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna di cui allo art. 2 del suindicato decreto Ministeriale 18 agosto 1952 è stata approvata la tabella « *A* » allegata al decreto stesso, con il quale sono state integrate e modificate le norme contenute nel sopracitato decreto Ministeriale 18 agosto 1952 ed è stato altresì sostituito l'allegato « *A* » del decreto stesso con altra tabella comprendente le sigle di altri uffici di iscrizione tenendo conto delle variazioni nel frattempo intervenute;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della sigla relativa all'Ispettorato compartimentale della Liguria preposto alle relative zone di navigazione interna;

Decreta:

La sigla che individua l'Ispettorato compartimentale della Liguria ai fini dell'iscrizione delle navi e galleggianti della navigazione interna viene determinata in « LG », ferme restando le caratteristiche e le altre norme stabilite con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952 e 21 marzo 1957.

Roma, addì 26 agosto 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1958
Registro n. 73 bilan. Trasporti (Isp gen. M C T C.), foglio n. 283

(4999)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 27275 in data 3 luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dottor Rizzo Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il dott. Miotto Giuseppe;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Miotto Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Rizzo Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Forlì;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Forlì n. 10928 in data 5 luglio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè deceduto, del dott. Pantoli Giuseppe, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione provinciale agricoltori, con il dott. Poggiolini Antonio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pantoli Giuseppe è sostituito con il dottor Poggiolini Antonio, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1958.
Sostituzione di componenti il Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1957, concernente la nomina del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R E.);

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in seno al predetto Consiglio dei rappresentanti del Ministero delle finanze e dei proprietari di cavalli da corsa al trotto;

Viste le lettere di designazione del Ministero delle finanze, n. 162402, del 1° agosto 1958 e dell'Associazione nazionale proprietari cavalli da corsa al trotto, in data 26 luglio 1958;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine, con sede in Roma, i signori:

Palma dott. Erminio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Malvicini Enzo, in rappresentanza dei proprietari di cavalli da corsa al trotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1958

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(4906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

La signorina Collesi Mariangela nata a Pietralunga il 3 giugno 1904 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma per l'insegnamento dell'italiano e del latino nelle scuole medie di grado inferiore e di storia e geografia nelle stesse scuole e negli istituti magistrali, rilasciatole dall'Istituto di magistero di Roma in data 24 giugno 1927 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1926 27.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5015)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ghidetti Pier Felice, già esercente in Valenza Po, via Ceriana n 3.

Tali marchi erano contrassegnati col n 749-AL.

(4962)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 20 febbraio 1958 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Berti avv Enrico di Cesare

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 1° aprile 1958 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Chiapparini rag Michelangelo fu Antonio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 20 febbraio 1958 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Clauser dott Carlo di Andrea

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 5 agosto 1958 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Frazzetta prof dott. Salvatore fu Cristofaro.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 7 marzo 1958 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Longhena prof Mario fu Paolo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 8 ottobre 1957 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Monteleone avv Nicola di Domenico

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 15 luglio 1958 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Tandoi Giuseppe fu Cataldo

(5030)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 20 luglio 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall art 6 ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale di liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei Conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 20-7-1958 N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	E.T.F.A.S.													
1	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	18-12-52	3105	4-12-54	46	25- 2-55	4824/2728	2- 9-58	14	321	760.000	70.000	Banca Nazion del Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	FIORI FENU Giovanna Maria fu Giovanni Antonio	3-10-52	1601	30-10-54	31	8- 2-55	4825/2729	2- 9-58	14	322	480.000	50.000	Id. Id.	Id.
3	FIORI FENU Giovanna Maria fu Giovanni Antonio	3-10-52	1602	30-10-54	31	8- 2-55	4826/2730	2- 9-58	14	323	205.000	20.000	Id. Id.	Id.
4	GESSA Francesco fu Ferdinando	29-11-52	2667	7- 5-54	177	5- 8-54	4827/2731	2- 9-58	14	324	370.000	25.000	Id Id	Id.
5	GESSA Francesco fu Ferdinando	29-11-52	2668	7- 5-54	177	5- 8-54	4828/2732	2- 9-58	14	325	365.000	25.000	Id. Id	Id.
6	LEDDA Pietro Paolo fu Giovanni	3-10-52	1604	6-10-53	11	15- 1-54	4829/2733	2- 9-58	14	326	1.020.000	105.000	Id. Id.	Id.
7	MADAU Nicolò fu Antonio Luigi	28-12-52	4155	24- 2-56	121	18- 5-56	4830/2734	2- 9-58	14	327	10.070.000	1.475.000	Id. Id	Id.
8	MANCA Luigi Riccardo Maria fu Antonio Amedeo	25- 6-52	988	22-11-53	32	9- 2-54	4831/2735	2- 9-58	14	328	90.000	5 000	Id. Id	Id.
9	MASTINO PIRISI Francesco fu Antonio Gaetano	3-10-52	1609	15- 7-54	225	30- 9-54	4832/2736	2- 9-58	14	329	2.095.000	165.000	Id. Id	Id.
10	MELONI Pietro fu Nicolò	25- 6-52	981	30-10-54	31	8- 2-55	4833/2737	2- 9-58	14	330	365 000	30.000	Id. Id.	Id.
11	MOSCA Edgardo fu Cesare	29-11-52	2672	6-10-53	11	15- 1-54	4834/2738	2- 9-58	14	331	7.350.000	665.000	Id. Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale di liquidazione interessi in data 20-7-1958	Registrazione alla Corte dei Conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
12	MUSCAS PORCU Francesco di Antonio Diego (eredi)	25- 6-52	982	22-11-53	32	9- 2-54	4835/2739	2- 9-58	14	332	955.000	65.000	Banca Nazion. del Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
13	MUSCAS PORCU Francesco di Antonio Diego (eredi)	25- 6-52	983	22-11-53	32	9- 2-54	4836/2740	2- 9-58	14	333	220 000	15.000	Id. Id.	Id.
14	MUSIU Luigi fu Luigi . . .	25- 6-52	984	14- 6-53	170	28- 7-53	4837/2741	2- 9-58	14	334	670 000	30.000	Id Id	Id.
15	NURRA Giovanni Paolo fu Giovanni	3-10-52	1614	22-11-53	32	9- 2-54	4838/2742	2- 9-58	14	335	2.030 000	260 000	Id. Id	Id.
16	ONNI ONNI Francesco di Demetrio	25- 7-52	1278	22-11-53	32	9- 2-54	4839/2743	2- 9-58	14	336	2 420 000	145 000	Id Id	Id.
17	PINNA MUNDULA Giovanni fu Antonio	3-10-52	1618	30- 7-53	10	14- 1-54	4840/2744	2- 9-58	14	337	1 355 000	275 000	Id Id	Id.
18	PINNA MUNDULA Nicolò fu Antonio	3-10-52	1619	6-10-53	11	15- 1-54	4841/2745	2- 9-58	14	338	1 995.000	405 000	Id. Id	Id.
19	PIRASTRU SPANU Maddalena fu Giovanni Maria	3-10-52	1621	22-11-53	32	9- 2-54	4842/2746	2- 9-58	14	339	890 000	45 000	Id Id	Id.
20	PIRISI CUCCA Eugenio fu Giuseppe	3-10-52	1620	30- 7-53	10	14- 1-54	4843/2747	2- 9-58	14	340	635.000	15 000	Id Id	Id.
21	PIROSU Agostino fu Salvatore da Santadi	25- 7-52	1272	1- 3-55	112	16- 5-55	4844/2748	2- 9-58	14	341	2.155.000	240 000	Id Id	Id.
22	PITZUS - ORRU' Raimondo fu Antonio	26-10-52	1800	4-12-54	46	5- 2-55	4845/2749	2- 9-58	14	342	2.885.000	295.000	Id. Id.	Id.
23	PORCU Giovanni fu Salvatore	3-10-52	1622	30- 7-53	10	14- 1-54	4846/2750	2- 9-58	14	343	2.250 000	65.000	Id Id.	Id.

Roma, addì 11 settembre 1958

Visto, p il *Ministro* DATO

(4927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 25 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,78	624,80	624,73	624,85	624,80	624,75	624,75	624,75
$ Can.	640,85	640,50	640,50	640,75	641,30	640,31	641 —	640,50	640,25	640,50
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,7925	145,80	145,77	145,79	145,805	145,795	145,79	145,79
Kr D.	90,15	90,05	90,10	90,05	90,10	90,17	90,10	90,15	90,18	90,15
Kr. N.	87,14	87,05	87,09	87,065	87,15	87,14	87,0775	87,15	87,15	87,15
Kr Sv.	120,38	120,25	120,30	120,28	120,25	120,38	120,30	120,40	120,39	120,35
Fol.	165,01	164,80	164,97	164,90	164,95	165 —	164,91	165 —	165,03	165 —
Fr. B	12,51	12,515	12,5225	12,52	12,52375	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,25	148,10	148,20	148,175	148,20	148,26	148,17	148,25	148,28	148,20
Fr. Sv. acc.	142,81	142,68	142,75	142,73	142,75	142,81	142,74	142,80	142,82	142,75
Lst	1742,75	1740,50	1741 —	1740,50	1741 —	1742,69	1741,25	1742,75	1742,87	1741,75
Dm occ	149,10	149,03	149,08	149,10	149,07	149,12	149,07	149,10	149,14	149,12
Scell. Aust.	24,07	24,06	24,075	24,0775	24 —	24,08	24,07125	24,08	24,08	24,08

Media dei titoli del 25 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,40
Id. 3,50 % 1902	67,70
Id 5 % 1935	99,45
Redimibile 3,50 % 1934	85,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,85
Id. 5 % 1936	98,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99 —
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	640,875
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	87,071
1 Corona svedese	120,29
1 Fiorino olandese	164,905
1 Franco belga	12,52
100 Franchi francesi	148,172
1 Franco svizzero acc.	142,735
1 Lira sterlina	1740,875
1 Marco germanico	149,085
1 Scellino austriaco	24,074

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8680 - Gab

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n. 2844 R-Gab, con cui al signor Linder Luigi fu Vincenzo, nato ad Ortisei il 3 ottobre 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Linda;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 25 luglio 1958 dalla signora Rifesser Filomena vedova del predetto Linda Luigi e dai di lei figli maggiorenni Linda Clemente e Luigi, in atto residenti ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19;

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n 6223-Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n 2844 R-Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome di Rifesser Filomena ved Linda, nata ad Ortisei il 26 aprile 1905, e dei figli - Linda Clemente, nato ad Ortisei il 28 gennaio 1933, Linda Lugi, nato ad Ortisei il 3 aprile 1934, viene ripristinato nella forma tedesca di Linder.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 settembre 1958

Il Vice-Commissario del Governo
ERENDA

(4984)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro, con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero:

1) della laurea in economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ovvero della laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

2) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Possono altresì partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera A), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel sesto e settimo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarant'anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero-

nautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto Ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

i) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli Uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tale fine, coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte della ex milizia fiumana. Tanto l'uno che l'altro documento, dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 2 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del

tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma e i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione

I figli dei mutilati e invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940 45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra

Gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L 200 debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate

I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art 2, lettera *B*), terzultimo comma, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art 2, lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art 2, lettera *B*) ultimo comma, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L 100, dalla competente autorità militare

2 Certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del detto requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

3 Certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici

Da tale documento dovrà altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale

5 Certificato medico, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichia-

razione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

6. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo da L. 200, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

7. Copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 4) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo da L. 100.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1, 4, 6 del presente articolo e un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Economia politica; Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

Parte terza:

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di Statistica metodologica ed economica.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Allorchè si presenteranno per sostenere le prove scritte, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto Ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 209. — CAPUTO

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

ECONOMIA POLITICA

Principî fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi Teoria dei bisogni Beni, ricchezza, utilità, valore Scambio Mercato Domanda ed offerta Libera concorrenza, coalizione, monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione Il costo di produzione Le imprese e le aziende I sindacati: tipi e funzioni La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio La cooperazione La statizzazione La municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza La proprietà ed il reddito Il profitto e gli imprenditori La rendita L'interesse Il lavoro Il salario Le crisi economiche.

La circolazione della ricchezza La moneta: sue funzioni e distinzioni I sistemi monetari Convertibilità, corso legale, corso forzoso Le leggi che regolano il valore della moneta La teoria quantitativa La velocità di circolazione.

Il credito Meccanismo del credito Forme e distinzioni del credito Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto Influenza di essi sulla circolazione.

Le banche Operazioni di banca, attive e passive Conto patrimoniale e conto economico L'organizzazione bancaria italiana.

I contratti di borsa Le quotazioni di borsa La speculazione di borsa Le stanze di compensazione.

Il commercio internazionale La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali Intervento dello Stato nel commercio con l'estero Gli accordi doganali I cambi Politica dei cambi Le divise estere Il regime italiano delle divise Il controllo valutario.

SCIENZA DELLE FINANZE DIRITTO FINANZIARIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

La Scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni Premesse di politica economico-finanziaria nella Costituzione della Repubblica Il Diritto finanziario.

Le entrate pubbliche Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto privato e di diritto pubblico, tributarie e non tributarie Costo divisibile e indivisibile dell'attività statale; i pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa; le imprese pubbliche e il prezzo pubblico; prezzo privato e prezzo quasi privato Il demanio patrimoniale e fiscale nelle sue origini e nelle sue varie forme I monopoli Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario Effetti economici dei tributi, aspetto statico e dinamico della pressione tributaria; traslazione dei tributi e sue varie forme La riscossione dei tributi e i vari modi con cui si attua Esenzioni Evasioni I contributi speciali.

Le spese pubbliche, la loro natura e le loro finalità Spese produttive e non produttive Spese con intenti economici e con scopi sociali Investimenti pubblici.

Il bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa La legge del bilancio nella sua natura giuridica, formazione ed esecuzione Bilancio di previsione e rendiconto generale Esercizio finanziario, esercizio provvisorio Pareggio, avanzo e disavanzo; residui attivi e passivi Controllo del bilancio, preventivo e successivo Attribuzioni della Corte dei conti e della Ragioneria nei riguardi del bilancio Titoli di spesa Movimento fondi Vaglia del Tesoro Il patrimonio dello Stato I contratti dello Stato La gestione del pubblico denaro La resa dei conti Conti amministrativi e giudiziali Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro Attributi ed organi del Tesoro Funzioni di vigilanza del Tesoro Conto del Tesoro Debiti e crediti di tesoreria Debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria Preventivo di cassa Operazioni finanziarie e di tesoreria Debiti patrimoniali dello Stato Prestiti interni Prestiti esteri Trasformazione, conversione e ammortamento dei prestiti pubblici Cassa depositi e prestiti Borse valori Mercato monetario e mercato finanziario Disciplina e vigilanza della funzione creditizia Difesa del risparmio Istituto di emissione Circolazione bancaria e di Stato Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio Disciplina della circolazione Difesa del potere d'acquisto Riserva aurea Riserva bancaria Equivalenti e surrogati monetari Inflazione Deflazione Stabilizzazione monetaria Risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari Intervento del Tesoro negli enti statali e negli enti quasi statali o ausiliari dello Stato Aziende autonome statali Demanio mobiliare; azionariato di Stato Finanziamenti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi Garanzie statali Portafoglio dello Stato Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero.

La finanza locale Le entrate e le spese delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni Rapporti della finanza locale con la finanza statale.

DIRITTO PRIVATO (DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE)

Nozione e fondamento del diritto Diritto e morale Diritto naturale e diritto positivo Diritto oggettivo Fonti ed elementi del diritto oggettivo Diritto soggettivo Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico Elementi, categorie e funzioni del ne-

gozio giuridico - La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione - Il nuncius - Il rappresentante indiretto e il rappresentante diretto - I vizi della volontà negoziale - Le cause di discordanza tra volontà interna e volontà esterna - L'oggetto - La causa - La forma del negozio giuridico - Nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone - La persona fisica - La capacità giuridica - Gli *status personae* - La capacità d'agire e la capacità naturale - Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci - Le persone giuridiche - Le associazioni non riconosciute - Gli atti dello stato civile.

Il diritto di famiglia - Il matrimonio - I diritti patrimoniali familiari - La filiazione - Le azioni di stato.

Il diritto delle successioni - Le successioni *mortis causa*: concetto, fondamento e funzione. Gli elementi costitutivi della successione a causa di morte - La successione legittima: la successione dei legittimari e la successione *ab intestato* - La successione testamentaria - Il testamento: concetto, fondamento, funzione del testamento - Capacità di disporre e di ricevere per testamento - La disciplina positiva del testamento: elementi, forma, contenuto, effetti e revoca.

Il diritto sulle cose - Nozione e classificazione delle cose - Il possesso: concetto, categorie, funzioni e tutela - I diritti reali di godimento - La proprietà: concetto, funzione, limiti e tutela - I diritti reali di godimento su cose altrui: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali - La superficie e l'enfiteusi - La comunione ed il condominio.

Il diritto delle obbligazioni - L'obbligazione: concetto, elementi e specie. Le fonti dell'obbligazione - Le modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione - L'estinzione dell'obbligazione - Il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie dei contratti. I singoli contratti civili e commerciali - Le obbligazioni da negozi unilaterali - I titoli di credito - Le obbligazioni *ex lege* - Gli atti illeciti.

Il diritto del lavoro e dell'impresa. Il lavoro: concetto, funzione e specie. L'imprenditore singolo e l'imprenditore società. Le società civili e commerciali - I consorzi.

La tutela dei diritti soggettivi. La trascrizione - La garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito - L'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova, la transazione, la sentenza del giudice - La prescrizione e la decadenza.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Il diritto costituzionale: concetto, autonomia e limiti - La Costituzione in generale - Le varie Costituzioni in particolare.

Lo Stato: concetto, elementi - Il territorio. Il popolo: i cittadini quali soggetti dell'ordinamento statuale - I diritti civili e politici: le libertà costituzionali - La sovranità - Le varie forme di Stati - Lo Stato e la Chiesa cattolica - Lo Stato e i culti ammessi.

I poteri dello Stato - La divisione e la collaborazione costituzionale dei poteri.

Gli organi dello Stato: natura giuridica, categorie e funzioni.

Il potere legislativo. Il Parlamento, costituzione e funzione - Il potere di governo o esecutivo. Il Governo: sua costituzione - La funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo.

Il potere giurisdizionale - I giudici ordinari ed i giudici speciali - La Corte costituzionale - Le Regioni, le Provincie ed i Comuni.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il Diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti - La amministrazione in senso oggettivo e in senso soggettivo - L'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi e categorie, formazione dell'atto amministrativo - Esecutorietà, esecutività e legittimità presunta dell'atto amministrativo. I soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo - I vizi dell'atto amministrativo - Invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo.

I mezzi di impugnativa contro l'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa - I diritti e gli interessi. Limiti ed estensione della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa. Il ricorso al giudice ordinario e al Consiglio di Stato - I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

La pubblica Amministrazione e gli organi suoi - Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, cause di costituzione, di modificazione e di estinzione.

Gli organi ausiliari dell'Amministrazione attiva e la loro attività.

L'Amministrazione locale: la Regione, la Provincia, il Comune. Gli organi dell'Amministrazione locale, funzioni e controlli sui relativi atti.

STATISTICA

Definizione della statistica - Il metodo statistico. Il dato statistico - La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati. La classificazione e la sistemazione dei dati - Le rappresentazioni grafiche - Gli errori e le loro correzioni - La misura dei fenomeni - La distribuzione dei fenomeni - Le relazioni statistiche - La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della Statistica economica - Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse - Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari - Statistica monetaria - Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 28 luglio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4959)

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1958, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 88, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 178 del 24 luglio 1958, con il quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958 e costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, come segue:

Presidente:

Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;

Carlesimo dott. Eros, capitano medico del Comando generale della Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 6 del citato decreto Ministeriale 6 giugno 1958, come segue:

Presidente:

Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Gulanda Mario, 1° capotecnico.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 294. — CAPUTO

(5052)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1958 è stato respinto il ricorso prodotto dal sig. Terzo Augusto contro il provvedimento n. 28760/10140 in data 8 agosto 1957, con il quale il Ministro per la grazia e giustizia lo escludeva dal concorso per duecentottantotto posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957.

(5031)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Teramo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 settembre 1957 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Teramo;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Teramo, nell'ordine appresso indicato:

1	Cappelletti dott. Rocco	punti	79,27	su 132
2	Durano dott. Giustino	»	78,86	»
3	Rianò dott. Enrico	»	75,27	»
4	Giambitto dott. Giuseppe	»	73,36	»
5	Branovich dott. Bruno	»	73 —	»
6	Montanaro dott. Pierino	»	71,81	»
7	Martegani dott. Aldo	»	71,59	»
8	Cappello dott. Agostino	»	71,18	»
9	Giustino Leonardo	»	71 —	»
10	Stranges dott. Stefano	»	70,50	»
11	Troccoli dott. Bernardino	»	69,50	»
12	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	69,22	»
13	Di Santo dott. Angelo (ex combatt.)	»	68,50	»
14	Bonasia dott. Michele	»	68,50	»
15	Quarato Matteo	»	68 —	»
16	Silvano dott. Guido	»	65,77	»
17	Salerno dott. Riccardo	»	58,50	»
18	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	53,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1958

p. *Il Ministro*: ROMANO

(4933)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole del Lazio e dell'Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il bando di concorso emesso in esecuzione del decreto Ministeriale n. 27340 del 21 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1958, registro n. 12, foglio n. 362, con il quale venne concesso alla Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia un contributo di L. 4 000 000 per lo svolgimento di un corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole residenti nelle regioni del Lazio e dell'Umbria;

Ritenuto che in tale bando fu fissato al 5 settembre 1958 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stesso al 10 ottobre 1958;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole del Lazio e dell'Umbria è prorogato al 10 ottobre 1958.

Roma, addì 20 settembre 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5043)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole delle Marche e della Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il bando di concorso emesso in esecuzione del decreto Ministeriale n. 27339 del 21 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1958, registro n. 12, foglio n. 361, con il quale venne concesso alla Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia un contributo di L. 4 000 000 per lo svolgimento di un corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole residenti nelle regioni delle Marche e della Toscana;

Ritenuto che in tale bando fu fissato al 5 settembre 1958 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stesso al 10 ottobre 1958;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al corso per la formazione di dirigenti di cooperative agricole delle Marche e della Toscana è prorogato al 10 ottobre 1958.

Roma, addì 20 settembre 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5044)

PREFETTURA DI BERGAMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto n. 2832 in data 3 febbraio 1958, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuto che, in conseguenza delle rinuncie dei vincitori le sedi di Pontirolo Nuovo; Calvenzano-Misano Gera d'Adda; Cividate al Piano; Pontida; Castione della Presolana; Cortenuova; Oltre il Colle; Torre de Busi-Monte Marenzo; Torre Pallavicina; Predore; Gandellino; Taleggio-Vedeseta, Vigolo-Parzanica, Casirate d'Adda-Arzago d'Adda, si sono rese vacanti

e che pertanto occorre procedere all'assegnazione delle sedi stesse in favore dei candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Suardi Eugenio: Cividate al Piano;
2) Sala Arveno: Pontida;
3) Personeni Renato: Pontirolo Nuovo;
4) Pizzetti Carlo: Castione della Presolana;
5) Nizzoli Adriano: Predore;
6) Gilardi Franco: Oltre il Colle;
7) Raineri Alfredo: Cortenuova;
8) Pata Pasquale: Vigolo-Parzanica;
9) Carrara Domenico: Torre de Busi-Monte Marenzo;
10) Morali Carlo: Taleggio-Vedeseta;
11) Valoti Luigi Casirate d'Adda-Arzago d'Adda;
12) Bianchi Giovanni: Gandellino;
13) Saurgnani Evenzio: Torre Pallavicina;
14) Tintori Celeste Tino: Calvenzano-Misano Gera d'Adda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 9 settembre 1958

p. *Il prefetto*: ARIANO

(4972)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1958, n. 13691, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:
Fusco avv. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;
Ferranti prof. dott. Francesco, primario medico dell'Ospedale civile di Terni;
Manta prof. dott. Gerardo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Amelia ;
Molè dott. Carmelo, medico condotto del comune di Terni.

Segretario:
Poli dott. Roberto, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori, presso la Prefettura di Terni, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Terni, addì 16 settembre 1958

Il prefetto: SPECIALE

(5018)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto 4 giugno 1958, n. 20774, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso per dieci posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio 5 marzo 1956, n. 8490, rettificato a nove posti con decreto prefettizio 8 gennaio 1958, n. 342;

Considerato che i dottori Papandrea Ennio e Palmas Giuseppe hanno rinunciato, rispettivamente, alla nomina per le sedi di Nughedu San Nicolò e di Calangianus, che erano state loro assegnate;

Constatata la necessità di provvedere alla nomina dei concorrenti idonei che seguono in graduatoria, e ad una nuova assegnazione delle sedi secondo l'ordine preferenziale indicato dai candidati vincitori;

Visto il decreto prefettizio 14 aprile 1958, n. 13833, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 4 giugno 1958, n. 20774, i seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate.

Tusacciu Gavino: Calangianus;
Vacca Quintino: Nughedu San Nicolò;
Atzeni Giuseppe: Romana (consorziale con Monteleone Roccadoria);
Peana Salvatore: Santa Teresa.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », nel Bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 15 settembre 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(4992)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto 24 luglio 1958, n. 16071, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto di San Zaccaria di Ravenna;

Visto il decreto prefettizio 24 luglio 1958, n. 16072, col quale è stato dichiarato vincitore della predetta condotta veterinaria il primo classificato nell'anzidetta graduatoria;

Considerato che, avendo detto sanitario rinunziato alla nomina, occorre provvedere all'assegnazione della condotta al sanitario che immediatamente lo segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La condotta veterinaria di San Zaccaria di Ravenna è assegnata al dott. Guido Ravaioli, secondo classificato nella graduatoria di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai termini di legge.

Ravenna, addì 12 settembre 1958

p. *Il prefetto*: CAVOLIO

(4991)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 47089-3ª San. in data 29 luglio 1958, con il quale sono state assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Ritenuto che il dott. Corso Giovanni ha rinunziato alla titolarità della condotta di Umbriatico cui era stato nominato con il decreto citato;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso stesso e l'indicazione delle sedi richieste dagli stessi, in ordine di preferenza, nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la dichiarazione di rinuncia del dott. Perri Achille e la successiva dichiarazione di accettazione del dott. Amodeo Vincenzo;

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 47089 del 29 luglio 1958 il dott. Amodeo Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta medica di Umbriatico, in sostituzione del dott. Corso Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Umbriatico.

Catanzaro, addì 12 settembre 1958

p. *Il prefetto*: MOSCATO

(4990)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 22604/3ª in data 13 agosto 1958 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Caltabellotta, Comitini e San Angelo Muxaro;

Visto il proprio decreto n. 22605/3ª in data 13 agosto 1958 con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che l'ostetrica Damotti Concetta, dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Caltabellotta allo scadere del termine assegnatole non ha assunto servizio per cui deve ritenersi rinunziataria al posto;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice della condotta ostetrica anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 22605 del 13 agosto 1958 l'ostetrica Morello Maria, nata il 15 settembre 1927, è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Caltabellotta ed assegnata alla 1ª condotta del detto Comune, in sostituzione dell'ostetrica Damotti Concetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 6 settembre 1958

Il prefetto: PATERNÒ

(4937)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 33414 in data 16 luglio 1958, con il quale rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956 e vennero dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Vista la lettera in data 8 agosto 1958, con la quale l'ostetrica Speziale Stefania, prima graduata, dichiara di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Cardano al Campo;

Vista la dichiarazione della ostetrica Bianchi Cesira in data 12 agosto 1958, con la quale ha rinunziato alla nomina della condotta ostetrica di Taino ed ha accettato quella di Cardano al Campo;

Considerato che a seguito di rinunzia delle due concorrenti regolarmente interpellate a norma di legge, sono rimaste vacanti le condotte ostetriche di Cardano al Campo e Taino, e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le condotte ostetriche a fianco di ciascuno indicate:

Bianchi Cesira: Cardano al Campo;
Perucco Luigia: Taino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 2 settembre 1958

Il prefetto: VECCHI

(4994)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti nn. 14174 in data 18 e 21 aprile 1958, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto al 30 novembre 1955, e vennero dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Viste le dichiarazioni di rinunzia alla condotta medica di Besozzo di alcuni medici;

Considerato pertanto la necessità di attribuire la condotta medica sopramenzionata ad altro sanitario che segue in graduatoria i rinunziatari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Moretti è dichiarato vincitore della condotta medica di Besozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 6 settembre 1958

Il prefetto: VECCHI

(4993)

MOLA FELICE, *direttore*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.